

UniEmens CIG - Proroga periodo transitorio fino al 31/12/2021 - INPS, msg. n. 3556/2021

29 Ottobre 2021

Con il messaggio n. 3556 del 19 ottobre 2021, avente a oggetto il flusso telematico UniEmens-CIG ([cfr. comunicazione Ance del 19 aprile 2021](#)), l'INPS comunica la proroga del periodo transitorio fino al 31 dicembre 2021, fornendo indicazioni operative per la conclusione dello stesso.

Con il medesimo messaggio, inoltre, l'Istituto illustra i nuovi controlli in accoglienza introdotti sia per l'invio di flussi UniEmens-CIG che di flussi Uniemens ordinari con eventi di integrazione salariale gestiti con il sistema del ticket.

UniEmens-CIG - Proroga del periodo transitorio

Si ricorda che il flusso telematico UniEmens-CIG è stato introdotto, in attuazione di una disposizione contenuta nel Decreto Sostegni ^[1], quale nuova modalità di invio dei dati per il pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO/ASO/CIGD) con causale Covid-19 ^[2], superando l'utilizzo del modello SR41.

Con la circolare n. 62 del 14 aprile 2021, l'INPS, oltre a fornire le indicazioni operative relative al nuovo flusso telematico, aveva stabilito che in una prima fase transitoria di durata semestrale (decorrente dal periodo "aprile 2021") l'invio dei dati potesse essere effettuato o con il predetto nuovo flusso o con il modello SR41. ^[3]

L'Istituto ritiene ora opportuno prorogare il periodo di coesistenza di entrambi i sistemi fino al 31 dicembre 2021.

Pertanto, per le richieste di pagamento diretto relative a domande presentate entro il 31 dicembre 2021 o, se presentate in data successiva, che abbiano ad oggetto periodi di integrazione salariale con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2022, il datore di lavoro può continuare a scegliere se utilizzare il flusso telematico UniEmens-CIG o il modello SR41.

Invece, le richieste di pagamento relative a domande di integrazione salariale presentate dal 1° gennaio 2022 e aventi ad oggetto periodi di integrazione salariale decorrenti da “gennaio 2022”, potranno essere inviate solo con il flusso telematico UniEmens-CIG.

Peraltro, il sistema “SR41” dovrà necessariamente essere utilizzato fino alla fine del periodo autorizzato da parte dei datori di lavoro che, alla data del 1° gennaio 2022, avessero già inviato richieste di pagamento con il medesimo sistema.

Controlli in accoglienza flusso Uniemens e flusso UniEmens-CIG

Come sopra accennato, l’INPS ha introdotto nuovi controlli di accoglienza, sia per l’invio di flussi UniEmens-CIG che di flussi Uniemens ordinari con eventi di integrazione salariale gestiti con il sistema del ticket.

Nello specifico, i controlli riguardano i seguenti elementi:

- orario contrattuale ();
- ore da integrare ();
- percentuale part-time (/);
- numero mensilità ();
- retribuzione mensile ();
- ore lavorabili mensili ().

Sono stati, inoltre, introdotti controlli logici, che verificano le risultanze di calcoli effettuati sulla base dei valori inseriti in alcuni degli elementi sopra elencati.

Per l'illustrazione di ciascuno dei suddetti controlli, si rinvia ai paragrafi 3 e 4 del messaggio allegato.

[1]
___ Art. 8 comma 5 del DL n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 69/2021.

[2]
___ Come precisato dall'INPS nella circolare n. 62/2021, fin da subito è possibile utilizzare il nuovo flusso "UniEmens-Cig" anche per inviare i dati dei pagamenti diretti riferiti a periodi di integrazione salariale con causali ordinarie, per consentire all'Istituto di valutarne, nell'arco del previsto periodo transitorio, l'eventuale definitiva estensione a tutti i trattamenti di integrazione salariale.

[3]
___ La scelta è effettuata dal datore di lavoro al momento dell'invio del primo flusso di pagamento relativo a periodi decorrenti da "aprile 2021". Pertanto, tutte le trasmissioni successive alla prima e riferite allo stesso "Ticket" devono essere inviate con la stessa modalità scelta per il primo invio.

46750-Messaggio n_ 3556 del 19_10_2021.pdf [Apri](#)